

DECISIONE (UE) 2015/1796 DEL CONSIGLIO**del 1° ottobre 2015**

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 7, e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («accordo»), è stato firmato, a nome dell'Unione, in data 5 dicembre 2014 conformemente alla decisione 2014/953/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) L'accordo è stato concluso dalla Comunità europea dell'energia atomica il 5 dicembre 2014 conformemente alla decisione 2014/954/Euratom del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2014/953/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2014/954/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 19).

⁽³⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 370 del 30.12.2014 unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione adotta la posizione che dev'essere assunta a nome dell'Unione all'interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità per quanto attiene alle decisioni di tale comitato adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1° ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER
